

# Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Modifica del ... [disegno del 28.06.2006]

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 giugno 2002<sup>1</sup> sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

## *Ingresso*

visti gli articoli 21a capoverso 2, 31 capoverso 1, 32, 32a, 33 capoverso 2, 34 capoverso 1<sup>er</sup>, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997<sup>2</sup> sulle telecomunicazioni (LTC),  
vista la legge federale del 6 ottobre 1995<sup>3</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

## *Art. 6 cpv. 4*

<sup>4</sup> Devono soddisfare solo le esigenze fondamentali dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a:

- a. gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze impiegati nell'interesse della sicurezza pubblica dalla polizia e dalle autorità incaricate dell'esecuzione delle pene;
- b. i sistemi di localizzazione e di sorveglianza impiegati nell'interesse della sicurezza pubblica dalle autorità.

## *Art. 16 lett. i*

Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno:

- i. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente allo scopo di effettuare prove tecniche per un massimo di 18 mesi;

<sup>1</sup> RS 784.101.2  
<sup>2</sup> RS 784.10; RU ...  
<sup>3</sup> RS 946.51

*Art. 17 cpv. 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1bis</sup> Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 6 capoverso 4 lettera a possono essere offerti e consegnati solo alla polizia e alle autorità incaricate dell'esecuzione delle pene.

<sup>1ter</sup> Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 6 capoverso 4 lettera b possono essere offerti e consegnati solo alle autorità.

*Art. 19*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 20***Capitolo 3****Offerta, immissione in commercio, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati**

*Art. 20, titolo* Offerta e immissione in commercio di impianti di telecomunicazione usati

*Art. 20a* Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati

<sup>1</sup> In caso di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, l'Ufficio federale adotta se necessario misure riguardanti gli impianti di telecomunicazione usati già installati ed esercitati.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative.

*Art. 23 cpv. 1, 3, 4 e 6*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale è autorizzato, nell'ambito dei controlli, a richiedere alla persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio i documenti e le informazioni necessari per verificare se gli impianti di telecomunicazione sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza e alle proprie prescrizioni, nonché a esigere la consegna gratuita di impianti per esaminarli o farli esaminare da uno dei laboratori di prova indicati nell'articolo 15.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può fare esaminare gli impianti da un laboratorio di cui all'articolo 15 se:

- a. la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio non fornisce tutti o parte dei documenti o delle informazioni richiesti entro il termine fissato dall'Ufficio federale;
- b. suppone che gli impianti di telecomunicazione non siano conformi alle prescrizioni in vigore;
- c. suppone che una dichiarazione di conformità o qualsiasi altro certificato presentato non corrisponda all'impianto;

- d. dalla dichiarazione di conformità non risulta chiaramente che l'impianto di telecomunicazione rispetta le esigenze richieste;
- e. lo richiede la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio.

<sup>4</sup> *Abrogato*

<sup>6</sup> Prima di far esaminare gli impianti da un laboratorio di cui all'articolo 15, l'Ufficio federale sente la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio.

*Art. 26*

<sup>1</sup> Fatte salve modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, i seguenti impianti di telecomunicazione usati possono ancora essere offerti e immessi in commercio:

- a. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l'ordinanza del 25 marzo 1992<sup>4</sup> sugli impianti d'utente;
- b. gli impianti di diffusione e di ridiffusione approvati dall'Azienda delle PTT<sup>5</sup> secondo l'ordinanza del 16 marzo 1992<sup>6</sup> sulla radiotelevisione;
- c. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>7</sup> sugli impianti di telecomunicazione;
- d. gli impianti di telecomunicazione conformi alle esigenze fondamentali di cui all'articolo 5 della Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità<sup>8</sup> e che sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità prima del 1° maggio 2000.

<sup>2</sup> Gli impianti di telecomunicazione che cumulativamente soddisfano le condizioni seguenti possono ancora essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità se:

- a. non erano soggetti all'ordinanza del 25 marzo 1992 sugli impianti d'utente;
- b. dovevano essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità secondo l'ordinanza del 6 ottobre 1997 sugli impianti di telecomunicazione;
- c. sono stati installati ed esercitati prima del 1° gennaio 1998, oppure corrispondono in tutti i punti a un campione di una serie installato ed esercitato prima del 1° gennaio 1998.

<sup>4</sup> [RU 1992 901, 1993 2551, 1995 5241. RU 1997 2853 art. 34 cpv. 1]

<sup>5</sup> Attualmente «la Posta svizzera»

<sup>6</sup> [RU 1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 n. I 67, 1997 152. RU 1997 2903 art. 57]

<sup>7</sup> [RU 1997 2853, 1999 370, 2000 1058 3012]

<sup>8</sup> GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1. Il testo della direttiva è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, 44, Rue de l'Avenir, casella postale, 2501 Bienne.

<sup>3</sup> Gli impianti di cui al capoverso 2 non possono essere offerti né immessi in commercio senza essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità.

<sup>4</sup> La sostituzione degli impianti di cui al capoverso 2 con impianti identici non sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità può essere autorizzata dall'Ufficio federale qualora importanti motivi economici lo esigano.

<sup>5</sup> In caso di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, l'Ufficio federale adotta se necessario misure riguardanti gli impianti di telecomunicazione già offerti o immessi in commercio.

<sup>6</sup> Gli impianti riceventi di radiocomunicazione e gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori, che non sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità prima del 1° maggio 2001, possono continuare a essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità. Essi non possono essere offerti né immessi in commercio senza essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità.

*Titolo prima dell'art. 27*

*Abrogato*

*Art. 27 – 29*

*Abrogati*

II

La presente modifica entra in vigore il [...]

[...]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz